

DIRITTO SOCIETARIO

Legittimo lo statuto che consente assemblee anche solo in “remoto”

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

LA TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO IN AMBITO INTERNAZIONALE E LA TASSAZIONE DEGLI IMPATRIATI AI TEMPI DEL COVID

[Scopri di più >](#)

Sono **leggitive le clausole statutarie** di Spa e di Srl che, nel consentire **l'intervento all'assemblea** mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'[articolo 2370, comma 4, cod. civ.](#), attribuiscono all'**organo amministrativo** la **facoltà** di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, omettendo l'indicazione del **luogo fisico** di svolgimento della riunione.

Così si è espresso il **Consiglio Notarile di Milano** nella recente **Massima n. 200** che segue, con ulteriore spirito evolutivo, la precedente Massima n. 187 pubblicata in piena **situazione emergenziale** e riferita al perimetro di applicazione dell'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), nella quale già era stata ammessa la possibilità che **presidente e segretario della riunione** non si trovassero nello **stesso luogo** (fisico) in cui si riteneva costituita l'adunanza.

L'ulteriore questione su cui si sofferma la Massima in commento attiene alla **possibilità**, a regime, di organizzare l'assemblea dei soci **esclusivamente con mezzi di telecomunicazione**; il tema era stato già risolto positivamente dalla Massima 187 nel caso di **assemblea totalitaria**, mentre rimaneva aperta la questione se l'organo amministrativo potesse legittimamente convocare l'adunanza **senza prevedere** nell'avviso di convocazione l'indicazione di **un luogo fisico**, bensì prevedendo che tutti i partecipanti fossero autorizzati a prendervi ricorrendo **esclusivamente** all'utilizzo di **mezzi di telecomunicazione**.

Sul punto si riscontrano in dottrina alcune **perplessità** che, tuttavia, il Notariato affronta nelle motivazioni della Massima n. 200 giungendo ad una **soluzione positiva** che si ritiene anche in grado di adattare le modalità di svolgimento della vita sociale all'**evoluzione degli strumenti tecnologici** ed alle mutate esigenze delle persone.

Non sembrano esservi nell'ordinamento civilistico norme che possano **ostare in modo assoluto**

al fatto che lo **statuto sociale** consenta che le assemblee possano essere tenute anche **solo mediante mezzi di telecomunicazione**, autorizzando perciò gli amministratori a poter convocare l'assemblea dei soci **senza la necessità di stabilire un luogo "fisico"** a cui i partecipanti possono accedere per lo svolgimento dei lavori; non si rinviene infatti nell'ordinamento un vero e proprio **diritto del socio** a pretendere la modalità fisica di tenuta dell'assemblea per la tutela dei propri diritti **amministrativi e patrimoniali**, ed anzi si ritiene che proprio la facoltà concessa in molti statuti di società di poter convocare l'assemblea anche in luoghi diversi dalla sede legale e anche in Stati esteri possa essere motivo di **compressione dei diritti del socio di minoranza**, in quanto può rendere per questi più **disagevole prendere parte ai lavori assembleari**.

Tuttavia, al di fuori del caso dell'assemblea totalitaria, la piena legittimità della **convocazione dell'assemblea senza indicazione di alcun luogo fisico** e solamente di mezzi di telecomunicazione necessita di una apposita **previsione statutaria** che attribuisca tale facoltà agli amministratori i quali possono essere certi, in questa circostanza, di agire nel pieno rispetto delle **regole di funzionamento degli organi sociali** secondo le disposizioni dello statuto.

Il Notariato milanese propone quindi un *excursus* delle **diverse situazioni** che possono ricorrere:

- è, prima di tutto, **legittima la clausola** che consente che gli **strumenti di telecomunicazione** rappresentino **modalità aggiuntive** rispetto all'intervento della persona nel luogo fisico in cui si tiene l'assemblea; una simile clausola, però, **impedirebbe agli amministratori** di poter convocare **l'assemblea esclusivamente** con partecipazione **in remoto**, perché attribuirebbe al socio il **diritto di avere un luogo fisico** di svolgimento dei lavori, potendo egli scegliere con quale modalità (fisica o remota) prendervi parte;
- è **legittima** anche la clausola che attribuisce agli amministratori la **facoltà di convocare l'assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione in remoto**, e che nel contempo preveda comunque **l'obbligo di prevedere** sempre nell'avviso di convocazione la **possibilità di partecipare** all'assemblea **con mezzi di telecomunicazione**, a prescindere dal fatto che l'avviso di convocazioni riporti o meno un luogo fisico; una simile clausola, quindi, autorizzerebbe gli amministratori a convocare assemblee **esclusivamente "a distanza"** e nel contempo impedirebbe agli amministratori di convocare assemblee che non prevedano la possibilità di partecipare con mezzi di telecomunicazione;
- una **terza ipotesi** si ha quando la clausola dello statuto preveda che l'utilizzo di **mezzi di telecomunicazione sia obbligatorio** quando **l'assemblea non viene convocata presso la sede legale**; in questo caso gli amministratori avrebbero quindi ampia facoltà di decidere in quale luogo (fisico) convocare l'assemblea, e nel contempo **le minoranze sarebbero tutelate** dal fatto che laddove questo luogo non corrispondesse alla sede legale, dovrebbe essere sempre **consentita la partecipazione in remoto**.

Infine, è interessante la chiosa conclusiva della Massima secondo cui quanto affermato per le assemblee dei soci deve ritenersi **applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali**, con particolare riguardo al **consiglio di amministrazione** e al **collegio sindacale**, e ciò **anche in mancanza di una clausola statutaria** che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la **generica disposizione statutaria** che, ai sensi degli [articolo 2388, comma 1](#), e [2404, comma 1, cod. civ.](#), consenta la partecipazione con tali mezzi).

Ciò in quanto i componenti di tali organi esercitano una **funzione**, o un **potere-dovere**, e **non sono titolari di un diritto**, diversamente dai soci.

Le **norme procedurali** sono dunque finalizzate a garantire un **efficiente svolgimento dei lavori** collegiali dell'organo, ma non a proteggere il soggetto.